

CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DOMICILIARI ED AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA

valevole per gli anni 2023-2025

fra

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA, di seguito denominata anche **AUSL BO**, (C.F. e P.I. 02406911202) con sede legale in Bologna, Via Castiglione n. 29, CAP 40124 nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dr. Paolo Bordon;

e

CENTRO DI RIABILITAZIONE AXIA, società cooperativa sociale ONLUS, con sede legale a Bologna, via Grieco n. 8 Partita IVA e codice fiscale 04211390374, di seguito denominato "**Centro**", in quanto ente gestore del Poliambulatorio privato Centro di Riabilitazione AXIA di Bologna, nella persona del Legale Rappresentante Paolino Erika nata a Bologna il 15 dicembre 1981.

Premesso che:

- l'art. 26 della l. 833/1978, relativo alle prestazioni di riabilitazione, prevedeva che l'Unità Sanitaria Locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella Regione o anche in altre Regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge;
- le "Linee guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione", provvedimento della conferenza stato - regioni del 7 maggio 1998, adottano, quale modello di riferimento, un percorso integrato socio-sanitario onde amplificare e rinforzare l'intervento riabilitativo, "consentendo l'inserimento o il reinserimento del disabile nei diversi cicli della vita sociale e il miglioramento della sua qualità della vita e della sopravvivenza";
- il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione AXIA, con sede in Via Grieco, 8 – Bologna è stato fin qui convenzionato ai sensi dell'art. 26 della l. 833/1978, e ha sottoscritto contratti di fornitura dal 1994, dapprima con l'Azienda USL Città di Bologna e successivamente con l'Azienda USL di Bologna;
- con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e con i provvedimenti attuativi del d.p.r. 14 Gennaio 1997 e del successivo d.p.c.m. 29 novembre 2001 in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza, si è superato completamente il quadro di riferimento preesistente per cui lo stesso art. 26 della l. 833/1978 ha perduto la sua ragion d'essere. Le strutture già a tale titolo convenzionate avrebbero dovuto, infatti, essere autorizzate, a seconda delle caratteristiche, quali "Aree di degenza", residenze e/o semiresidenze sanitarie, "Presidi" o "Centri" di Medicina fisica e riabilitativa pubblici o privati, ed essere, a tal titolo, autorizzati all'esercizio e, eventualmente, accreditati in vista della successiva loro abilitazione, attraverso l'instaurazione dei rapporti contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/1992 e s.m.i. per l'erogazione dell'assistenza con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'iter regionale previsto dalla d.g.r. 1802/2006 (trasformazione del regime ex art. 26) ha avuto compimento con la definizione, nella d.g.r. 290/2010, di un documento di Revisione delle tariffe relative alle prestazioni dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione (CAR) delle strutture ex art. 26 della l. 833/1978;

Preso atto che:

- il Centro è in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie;
- con Determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 12927 del 15 luglio 2019 è stato concesso:
 - al Poliambulatorio privato Centro di riabilitazione Axia, sito in via Grieco n. 8, Bologna, il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per Centro Ambulatoriale di riabilitazione per attività riabilitative (neuromotoria, logopedica e psicomotoria) per

pazienti adulti e in età evolutiva e per le visite di Fisioterapia, Fisiokinesiterapia e Rieducazione funzionale (Recupero e riabilitazione funzionale);

- al Presidio Ambulatoriale di Recupero e Riabilitazione Funzionale AXIA – sezione Ponticella, sito in via del Rio n. 26/a, San Lazzaro di Savena, l'accreditamento quale articolazione territoriale del Poliambulatorio privato Centro di Riabilitazione AXIA di Via Grieco n. 8, Bologna per presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione per le attività riabilitative fisioterapiche e per la psicomotricità e trattamento logopedico.

Considerato che:

- l'Azienda USL ha la necessità di garantire ai propri assistiti, adulti e minori, prestazioni riabilitative nell'ambito territoriale di competenza con costi a carico del Servizio Sanitario Regionale, avvalendosi del privato accreditato ad integrazione dell'offerta erogata presso le Strutture pubbliche.
- tale attività è rivolta anche a persone con caratteristiche di disabilità che da anni sono seguiti all'interno di un percorso riabilitativo conforme ai bisogni rilevati, garantito da un'esperienza pluriennale di collaborazione fra il Centro e l'AUSL BO;
- il Centro è una struttura facilmente accessibile nel territorio di competenza dell'Azienda USL per garantire questa tipologia di trattamenti, e a tutt'oggi è in corso un rapporto contrattuale per l'erogazione di attività riabilitativa;
- in virtù di tale esperienza e per garantire la continuità del servizio, con nota ASL_BO n. 0106140 del 23/09/2022, il Direttore del Dipartimento della Riabilitazione dell'AUSL BO ha chiesto di rinnovare per il triennio 2023-2025 il contratto stipulato con il Centro di riabilitazione AXIA per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione neuromotoria a persone residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda USL di Bologna, avvalendosi del Centro per un totale di 15.000 prestazioni annuali di riabilitazione domiciliare e di 9.000 prestazioni annuali di riabilitazione ambulatoriale.

Richiamati:

- gli artt. 8 bis, 8 quinquies e 8 octies D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., che disciplinano le modalità procedurali per la stipula di accordi contrattuali con le strutture e i professionisti privati accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 1 marzo 2000, n. 426 "Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del D.Lgs. 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99, e della L.R. 34/98. Primi adempimenti" che disciplina la materia degli accordi contrattuali e prevede l'adozione di uno schema tipo di contratto/accordo definendo i contenuti minimi del medesimo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", che ha rivisto le tipologie di prestazioni erogabili a carico del SSN e la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 295 del 25 febbraio 2002 di recepimento del suddetto DPCM;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna del 27 marzo 2017, n. 365, con cui la Regione Emilia Romagna ha deliberato il rinvio con successivo proprio atto l'adozione delle disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale di cui agli artt. 15 e 16 del DPCM 12 gennaio 2017, che saranno deliberate sulla base del decreto del Ministro della salute per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni specialistiche, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come stabilito al comma 2 dell'articolo 64 del DPCM di cui sopra;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 15 aprile 2019, n. 603 "Piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021";

- la nota della Regione Emilia Romagna PG/2019/0584903 del 08 luglio 2019 ad oggetto "Indicazioni operative in applicazione al Piano Regionale Governo Liste di Attesa (PRGLA) (DGR 603/2019) rispetto all'assistenza specialistica ambulatoriale";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 04 febbraio 2019, n. 167 "Approvazione Schema di Accordo Quadro tra Regione Emilia-Romagna e Associazione Regionale Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP Regione Emilia Romagna) in materia di assistenza specialistica ambulatoriale per il quadriennio 2018/2021";
- la nota della Regione Emilia Romagna PG/2019/0510035 del 05/06/2019 ad oggetto: "Chiarimenti Accordo stipulato tra la Regione ed ANISAP Emilia Romagna (DGR 167/2019)";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 25 luglio 2022, n. 1238 "Approvazione dello schema di accordo quadro tra Regione Emilia-Romagna e l'associazione regionale istituzioni sanitarie ambulatoriali private (ANISAP) in materia di assistenza specialistica ambulatoriale per il quadriennio 2022-2025";
- la legge regionale dell'Emilia Romagna 6 novembre 2019 n. 22 "Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008";
- la determinazione n. 5460 del 01/04/2020 della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare ad oggetto "presa d'atto delle strutture sanitarie private accreditate interessate da quanto disposto dal comma 3, dell'art. 23, della l.r. 22/2019";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 6 giugno 2022, n. 886 "Approvazione di nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. n. 22/2019";
- la nota della regione Emilia-Romagna, Prot. 02/08/2022.0710603.U., ad oggetto "Indicazioni in merito alla scadenza dei provvedimenti di accreditamento delle strutture pubbliche e private";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 18 ottobre 2004, n. 2068: "Il sistema integrato di interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta. Prime indicazioni";
- la legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 "Disciplina degli accertamenti della disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale" e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 30 luglio 2004, n. 1628 "Adeguamento delle tariffe delle prestazioni effettuate dai centri riabilitativi di cui all'art. 26 della legge 833/1978";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 18 dicembre 2006, n. 1802 "Approvazione della sperimentazione per verificare la casistica trattata, le tipologie di intervento e prestazioni effettuate nei centri riabilitativi ex art. 26 l.833/1978 e il relativo impatto sulla specialistica ambulatoriale. Finanziamento all'Azienda USL di Forlì" che recepisce gli esiti del lavoro del Gruppo costituito ai sensi della d.g.r. 1628/2004, in merito all'analisi della casistica e delle prestazioni effettuate dagli Istituti ex art. 26 l. 833/1978 operanti in Regione Emilia-Romagna, prefigurando il superamento del regime convenzionale per pervenire all'accreditamento istituzionale, dopo aver valutato la possibilità di individuare una valorizzazione tariffaria specifica per tale casistica, non ricompresa all'epoca nel nomenclatore tariffario regionale vigente;
- la circolare della regione Emilia-Romagna n. 7 del 10 marzo 2010 relativa alle modalità di prescrizione, di erogazione e di rilevazione dei trattamenti derivanti da progetti riabilitativi individuali;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 8 febbraio 2010, n. 290 "Revisione delle tariffe relative alle prestazioni dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione (CAR) delle strutture ex art. 26 della l. 833/1978. Ipotesi di ridefinizione dell'assistenza rivolta alle persone con disabilità, fisica, psichica e sensoriale";
- la circolare della regione Emilia-Romagna n. 9 del 28 novembre 2008, così come modificata dalla circolare n. 2 del 16 febbraio 2011 ad oggetto "Integrazioni alla Circolare Regionale n. 9 del 28 novembre 2008: "Specifiche tecniche relative alla trasmissione e tracciato del flusso relativo all'Assistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA)" e dalla nota RER

PG/2015/0727127 del 05 ottobre 2015 ad oggetto "Integrazioni alla Circolare Regionale n. 2 del 16 febbraio 2011", che impone, per le strutture private accreditate, l'obbligo di rilevazione dei dati relativi a tutte le prestazioni specialistiche erogate, secondo il tracciato informatizzato previsto dalla Regione, così come altresì specificato nella d.g.r. 865/2014;

- la nota della Regione Emilia Romagna PG/2019/0908562 del 13/12/2019 ad oggetto: "Specifiche tecniche per la trasmissione del Flusso Informativo ASA relative all'attività erogata nell'anno 2020";
- la nota della Regione Emilia-Romagna PG/2022.0054952.U del 21/01/2022 "Specifiche tecniche per la trasmissione del Flusso informativo ASA relative all'attività erogata a partire dall'anno 2022 e modifiche alla pubblicazione dei dati";
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 19 dicembre 2011, n.1906 "Aggiornamento del Nomenclatore Tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale" e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 4 agosto 2011, n. 1190 "Determinazioni concernenti l'applicazione nella regione Emilia-Romagna dell'art. 17, comma 6, della legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria";
- la deliberazione della Giunta regionale 24 agosto 2020, n. 301 "Abolizione della quota fissa sulle ricette di specialistica ambulatoriale e sui farmaci di fascia A per gli assistiti non esenti, di cui alle proprie deliberazioni n. 1190/2011 e n. 2075/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 446 - 448, della Legge n. 160/2019";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 30 maggio 2011, n. 748 "Sistema CUP – Linee guida regionali";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 08 luglio 2013, n. 930 "Adozione piano regionale di diffusione della ricetta medica dematerializzata art. 13 d.lgs. 179/2012 conv. L. 221/2012";
- la nota della Regione Emilia-Romagna PG/2015/363361 del 01/06/2015 ad oggetto "Indicazioni operative in merito alla prescrizione dematerializzata di specialistica ambulatoriale";
- la circolare della Regione Emilia-Romagna - Direzione Sanità e Politiche Sociali n. 10 del 6 giugno 2002 relativa alla Mobilità sanitaria interregionale e infraregionale e la circolare della Regione Emilia-Romagna – Giunta Regionale - Direzione Sanità e Politiche Sociali n. 20 del 13 dicembre 2003 integrativa della precedente, così come integrata e modificata dalla circolare n. 3 del 22 febbraio 2007;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 26 marzo 2012, n.354 "Linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella regione Emilia-Romagna. Aggiornamento" che fornisce indicazioni sui controlli sia di natura amministrativa che di qualità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni a partire dall'anno 2012;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che disciplina il trattamento dei dati personali di natura sensibile e gli adempimenti a carico del Titolare, Responsabile ed Incaricato del Trattamento;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto legislativo. 10 agosto 2018 n. 101 "disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" ed in particolare l'art. 1 comma

42 lett. L che modifica l'art. 53 del d.lgs. 165/2001, aggiungendo il comma 16-ter e che disciplina il cosiddetto "revolving doors" o "pantouflage" per evitare che si creino situazioni di conflitto di interessi nel conferimento di incarichi;

- la delibera AUSL Bologna 31 gennaio 2022, n. 31 "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda USL di Bologna per il triennio 2022-2024";
- la delibera AUSL Bologna 29 maggio 2018, n. 166 Approvazione del "Codice di Comportamento per il personale operante nell'Azienda USL di Bologna";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale 26 novembre 2016 n. 18 recante "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili";
- la legge regionale 1 giugno 2017, n. 9 "Fusione dell'azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'azienda ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria", ed in particolare l'art. 5 rubricato "Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza";
- l'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Bologna, l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l'Azienda USL di Imola, sottoscritta in data 19 giugno 2018;
- i commi 1, 2, 3, 4, 5 lett. a) b) c) c-bis) c-ter) d) f) h) i) l), 7, 8, 9, 10, 11 dell'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- la delibera AUSL Bologna 07 marzo 2019, n. 91 "Approvazione del nuovo massimario di conservazione e scarto integrato con il nuovo piano di classificazione documentale (titolario)";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";
- la procedura Aziendale P039AUSLBO "Gestione del contratto di fornitura con il Poliambulatorio Privato Accreditato Centro di Riabilitazione AXIA".

Considerato che è interesse dell'Azienda USL e del Centro definire un contratto per gli anni 2023-2025 che garantisca che i rapporti in essere tra le parti si mantengano continuativi, costruttivi ed integrati, in linea con quanto fino ad oggi avvenuto.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART. 1

(OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO)

Il presente contratto riguarda prestazioni di riabilitazione:

- a. **DOMICILIARE**, sia in continuità terapeutica alla dimissione ospedaliera, che per pazienti con gravi patologie croniche e/o degenerative, secondo quanto indicato nel documento dell'azienda USL "Appropriatezza e omogeneità dell'intervento riabilitativo domiciliare";
- b. **AMBULATORIALE**, denominate TRATTAMENTO DERIVANTE DA UN PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE (codice nomenclatore 938901) erogabili a favore di cittadini

residenti nell'Azienda USL di Bologna sia minori che adulti con quadri di pluripatologia che necessitano di trattamenti complessi e multidisciplinari;

erogabili a favore di cittadini residenti nell'AUSL BO.

Le prestazioni sono comprensive sia dell'attività svolta direttamente sul paziente sia di tutte quelle attività collegate che ne consentono una presa in carico globale.

In particolare, "in conformità ai piani di attività oltre che in coerenza con eventuali intese quadro regionali" come dispone la d.g.r. 426/2000, si tratta di prestazioni ambulatoriali di rieducazione neuromotoria, logopedica e psicomotoria.

In riferimento alle prestazioni afferenti alla psicologia, presenti nella domanda di accreditamento, si ritiene esse siano ricomprese nella denominazione e nella tariffa della prestazione denominata "Trattamento derivante da un progetto riabilitativo individuale" in quanto riconducibili alle caratteristiche di multiprofessionalità di un Centro di Riabilitazione.

Le parti danno atto che l'AUSL BO ogni anno definisce con il Centro il piano di produzione, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente accordo.

Le parti si impegnano a valutare e a costruire protocolli per l'erogazione di interventi riabilitativi di gruppo.

Il Centro si impegna a fornire le prestazioni suddette secondo le indicazioni del Coordinatore di Unità Assistenziale (UA) dell'Azienda USL il quale, quando il trattamento viene assegnato al Centro stesso, invia al Coordinatore di Axia la documentazione utile all'attivazione del trattamento presso il Centro:

a. Per l'attività **DOMICILIARE**, sia per minori che per adulti:

1. il Progetto Riabilitativo Individuale, redatto dal Medico specialista e/o altre indicazioni Mediche definite all'interno di PDTA;
2. il modulo di attivazione contenente:
 - i dati anagrafici dell'utente;
 - il profilo (doc. "Appropriatezza e omogeneità dell'intervento riabilitativo domiciliare"), con i relativi accessi richiesti;
 - la priorità dell'intervento;
 - l'indicazione del Coordinatore di UA di riferimento;

b. Per l'attività **AMBULATORIALE**, sia per minori che per adulti/anziani, oltre alla documentazione indicata sopra, occorre il modulo prescrizione/proposta contenente il codice nomenclatore 938901 TRATTAMENTO DERIVANTE DA UN PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE.

La valutazione funzionale e la definizione del piano di trattamento sono di pertinenza del fisioterapista/logopedista del Centro.

Al termine del trattamento il fisioterapista/logopedista del Centro invia al Coordinatore di UA dell'AUSL BO e al medico inviante la relazione conclusiva.

Se insorgono necessità aggiuntive di trattamento (previsto solo nei pazienti segnalati come continuità terapeutica), qualora la richiesta superi le prestazioni previste dal profilo, il fisioterapista/logopedista del Centro contatta lo specialista inviante per un'eventuale rivalutazione.

Il Coordinatore di UA dell'AUSL BO garantisce il monitoraggio mensile del budget assegnato per le prestazioni.

Quanto sopra indicato, nel rispetto della Procedura Aziendale P039AUSLBO.

ART. 2 (REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI)

Il Centro possiede e deve mantenere per tutta la durata del contratto i seguenti requisiti:

A) Requisiti oggettivi

Il Centro deve essere autorizzato e accreditato, secondo i requisiti di accreditamento stabiliti dalla Regione Emilia Romagna e dalla normativa nazionale in materia.

B) Requisiti soggettivi

Il Centro non si deve trovare, a causa di atti compiuti od omessi, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,3,4,5 lett. a), b), c), c-bis), c-ter), d), f), h), i), l), 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art.80 del d.lgs. 50/2016.

Il Centro non deve commettere grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate nell'ambito dei servizi compresi nel SSR, ovvero di altro contratto locale.

Nei confronti del Centro non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un'informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l'incapacità della Fondazione di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.

In conformità a quanto indicato nella nota della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (RER) prot. REG PG/2010/160106 del 18 giugno 2010, ai sensi del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii e dell'art. 4 dell'«Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta tra la Prefettura di Bologna, l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l'Azienda USL di Imola», l'AUSL di Bologna comunica alla Prefettura, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) i dati relativi al Centro e ai soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli art. 91 e 94 del suddetto d.lgs..

L'attestazione del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi è autocertificata mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Centro è tenuto a comunicare tempestivamente all'AUSL BO ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Se il Centro dovesse perdere i requisiti oggettivi e soggettivi successivamente alla stipula del presente contratto e sino al termine della sua validità, il contratto si risolve.

**ART. 3
(DEFINIZIONE DEL BUDGET)**

Alle prestazioni erogate come "trattamento derivante da un progetto riabilitativo individuale", codice nomenclatore 938901, si applica la tariffa pari ad Euro 40,00 onnicomprensiva (escluso IVA), così come previsto dalla d.g.r. 290/2010 e s.m.i. e dal Nomenclatore Tariffario Regionale vigente, mentre alle prestazioni "Trattamento riabilitativo domiciliare" si applica la tariffa di Euro 48,43 onnicomprensiva (escluso IVA).

La tariffa domiciliare di Euro 48,43, su specifica richiesta del Centro, è stata definita nel 2007 a partire dalla tariffa prevista dalla d.g.r. 1628/2004, pari a € 46, a seguito di una revisione dei costi di erogazione del servizio da parte degli uffici competenti dell'Azienda USL, con riconoscimento in parte degli oneri inflattivi e degli oneri conseguenti ai rinnovi.

Nel modulo di attivazione possono essere richieste due prestazioni indirette per ciclo (es: incontri di equipe, partecipazione a gruppi operativi legge 104). Tali prestazioni sono da considerarsi non soggette a tariffazione (circolare regionale Direttiva tariffe NPIA del 07 luglio 2009).

In applicazione alle disposizioni contenute nei commi 960-963 dell'articolo unico della l. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) alle prestazioni rese dal Centro si applica un'aliquota IVA al 5%.

Il tetto annuale massimo complessivo invalicabile, assegnato per ciascun anno di validità del presente contratto, per l'erogazione di prestazioni a favore di cittadini residenti in questa Azienda USL ammonta a **euro 1.040.744, al lordo dell'eventuale quota di compartecipazione**, di cui euro 344.862, importo presunto, riferito alle prestazioni di riabilitazione ambulatoriali e euro 695.882, importo presunto, riferito alle prestazioni di riabilitazione domiciliari. Tale suddivisione è passibile di rimodulazione in base alle necessità. L'importo è comprensivo dell'applicazione della l. 208/2015 (IVA al 5%).

Ogni anno la Direzione dell'Azienda USL concorda il Piano di Produzione nei limiti del tetto economico individuato. Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di rispettare la programmazione concordata per tutto il periodo di validità del presente contratto. Le parti si impegnano a programmare l'attività affinché questa sia distribuita su tutto l'arco dell'anno e non si generino sospensioni di servizio. Eventuali prestazioni erogate in aggiunta al budget annuale concordato non daranno corso a pagamento.

Qualora l'utente debba corrispondere la quota di compartecipazione questa sarà incassata dall'Azienda USL, con verifica da parte del Centro, che l'assistito abbia corrisposto tale quota. È compito del Centro assicurarsi che il cittadino abbia pagato il ticket qualora dovuto. In tal caso il Centro dovrà addebitare all'Azienda USL l'importo delle prestazioni al lordo della quota di compartecipazione. Se, a seguito dei controlli effettuati dall'Azienda USL sull'incasso del ticket, se ne riscontrasse il mancato incasso, l'importo del ticket verrà addebitato al Centro.

ART. 4 (PRESTAZIONI EROGATE A CITTADINI NON RESIDENTI IN AZIENDA)

Le eventuali prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate ad assistiti residenti nelle altre Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna sono fatturate direttamente alle rispettive Aziende di residenza, pur essendo ricomprese nei flussi informativi inviate all'Azienda USL.

Le eventuali prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate ad assistiti residenti in altre regioni italiane non sono inserite nel debito informativo e vengono addebitate direttamente alle AUSL di residenza, con fatturazione diretta, previa acquisizione della specifica autorizzazione da parte di queste ultime, ai sensi di quanto disposto dalla d.g.r. 290/2010 e dalla Circolare 7 del 2010.

ART. 5 (LIVELLI STANDARD DI SERVIZIO E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE)

Il Centro si rende disponibile a partecipare a percorsi di integrazione tra le strutture pubbliche e quelle private, finalizzati a garantire e potenziare la continuità della cura e qualificare la presa in carico dei pazienti laddove necessaria.

La documentazione relativa all'attività di specialistica ambulatoriale erogata in regime SSN dovrà essere conservata presso il Centro nel rispetto della normativa vigente e della tempistica stabilita nella delibera AUSL Bologna n. 91 del 07 marzo 2019 "Approvazione del nuovo massimario di conservazione e scarto integrato con il nuovo piano di classificazione documentale (titolario)".

ART. 6 (ADESIONE ALLA RETE SOLE E INTEGRAZIONE DEGLI APPLICATIVI)

Il Centro aderisce al circuito della rete informatica regionale denominata "SOLE".

Dal 2023 è obiettivo della Regione consolidare il flusso "ricetta dematerializzata" come unica fonte informativa regionale per rendicontare l'erogazione delle prestazioni specialistiche. E' necessario, quindi, entro il 31/12/2022, ultimare l'integrazione finalizzata all'invio dell'erogato a SOGEI, tramite flussi DEMA verso ISES, in modo da garantire la gestione della ricetta

dematerializzata, dal recupero alla chiusura secondo le regole previste dal flusso ministeriale (in conformità alla DGR 748/11 "Linee guida sistema CUP").

Per garantire il recupero delle informazioni anagrafiche utili ai fini della prenotazione ed erogazione e per garantire la continuità del processo di cura, esclusivamente per il periodo di vigenza del contratto di fornitura, l'Azienda USL consentirà al Centro la consultazione di tali informazioni sull'Anagrafe degli assistiti, secondo le modalità che verranno concordate nel rispetto del GDPR.

L'Azienda USL provvederà, inoltre, ad individuare le modalità operative o l'integrazione degli applicativi necessarie per consentire la consultazione delle informazioni relative al pagamento del ticket.

Le integrazioni che si renderanno necessarie saranno a carico del Centro. A supporto delle integrazioni sopracitate è di riferimento Lepida, per il supporto tecnico.

ART. 7 (EMERGENZA SANITARIA)

Le disposizioni relative alle misure da adottare in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria saranno le medesime previste per le strutture pubbliche del SSR.

ART. 8 (MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI DELL'ATTIVITÀ EROGATA)

Le parti concordano che l'Azienda USL attivi ed esegua sull'attività svolta dal Centro a favore dei cittadini residenti nel territorio dell'Azienda, a carico del SSN, i controlli di natura amministrativa (contabili, documentali, ecc.), in conformità a quanto previsto nella procedura aziendale P039AUSLBO.

L'Azienda USL potrà, in qualunque momento, effettuare controlli presso il Centro (previo preavviso) sulla documentazione relativa all'attività ambulatoriale di specialistica ambulatoriale erogata in regime SSN, conservata presso il Centro, tendenti ad accertare la congruenza tra prescrizioni, prestazione erogata e relativa tariffa e la corrispondenza con quanto indicato nel flusso ASA.

I controlli di natura sanitaria saranno, pertanto, finalizzati a verificare la qualità, la congruità e l'appropriatezza delle prestazioni rese, in relazione alle indicazioni nazionali e regionali in materia e ai protocolli e procedure concordati tra le parti, anche tramite la valutazione specifica della documentazione sanitaria prodotta, relativamente alle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Centro si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie al monitoraggio ed al controllo delle attività erogate.

Viene confermato il tavolo tecnico Azienda USL-Centro, con un referente per il Centro e uno per l'Azienda USL, integrato con i soggetti competenti secondo gli oggetti degli incontri.

Il tavolo tecnico dovrà consolidare modalità e strumenti di monitoraggio sia sul versante delle attività erogate che della qualità, secondo le indicazioni che scaturiscono dalle norme sull'accreditamento, confermandosi anche come luogo attivo di coprogettazione e sperimentazione di nuovi prodotti e servizi.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato si provvederà ad applicare i provvedimenti per inadempienze previsti nel presente contratto.

ART. 9 (MODALITÀ DI ACCESSO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO)

Il Centro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta nei modelli di anagrafe sanitaria delle Strutture (ministeriale e/o regionale) nonché ogni altra rilevazione compresa nel N.S.I.S.

Per quando riguarda le modalità di accesso, il percorso amministrativo a cui fa seguito l'emissione della fatturazione mensile, il debito informativo a cui è tenuto il Centro ed i tempi di liquidazione e pagamento degli addebiti, si fa espresso e diretto riferimento alla procedura aziendale P039AUSLBO che individua le diverse modalità operative da applicare a seconda che si tratti di prestazioni riabilitative domiciliari o ambulatoriali.

Come riportato all'ART. 6 "Adesione alla Rete Sole e integrazione degli applicativi", su indicazione della Regione (d.g.r. 1238/2022), a partire dal 2023, il flusso "ricetta Dematerializzata" rappresenterà l'unica fonte informativa da cui sarà possibile rendicontare l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali prescritte tramite ricetta dematerializzata. Pertanto, dal 2023, soltanto le prestazioni ambulatoriali la cui erogazione sia rendicontata sul flusso "ricetta Dematerializzata" potranno dare luogo al rimborso a favore delle strutture private.

Tale termine potrà essere prorogato dalla Regione in funzione di eventuali deroghe previste a livello ministeriale.

In attesa del completo adeguamento alle indicazioni in merito al flusso della ricetta dematerializzata, il Centro si impegna a rispettare il debito informativo di cui al "flusso ASA" per la rendicontazione di tutta l'attività ambulatoriale e la conseguente transazione economica.

Come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze del 07/12/2018 "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205", così come modificato dal DM 27/12/2019, dal 1 gennaio 2021 le Aziende Sanitarie hanno l'obbligo di invio di ordini elettronici ai fornitori di prestazioni di servizi.

Pertanto, l'Azienda USL di Bologna emette ordini elettronici a valenza annuale con importi a Budget.

Le fatture elettroniche emesse a fronte del processo di ordinazione devono riportare i dati identificativi dell'ordine, che ha originato la prestazione dei servizi, rappresentati da una tripletta <ID#ISSUEDATE#ENDPOINT>:

- ID= ID del documento (numero dell'ordine)
- ISSUEDATE=data dell'ordine
- ENDPOINT= identificativo del soggetto che ha emesso l'ordine (#UFVSRG#).

L'indicazione dell'ordine NSO sulla Fattura Elettronica a decorrere dal 01/01/2022 per i servizi costituisce un vincolo ai fini dell'autorizzazione al pagamento. Il mancato rispetto delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica e/o delle prescrizioni tecniche, impedirà il regolare pagamento delle fatture. Qualora la modalità di fatturazione e/o le prescrizioni tecniche dovessero variare, il Centro dovrà adeguarsi alle stesse.

Le fatture verranno saldate dalla stessa AUSL entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura. In caso di ritardo nei pagamenti oltre il 60° giorno sono dovuti gli interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.

Il mancato pagamento della fornitura entro i termini previsti, non dà diritto al Centro di sospendere la prestazione contrattuale.

La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sulle prestazioni erogate, risultassero non dovute o dovute in parte. In tal caso è obbligo del Centro emettere nota di credito non appena l'iter dei controlli e delle contestazioni sia divenuto definitivo.

Relativamente a eventuali partite debitorie provvisoriamente sospese, non decorreranno gli interessi legali a carico di questa Azienda USL.

Qualora il Centro ricorra alle formule di finanziamento e anticipo commerciale – ivi incluso il factoring - per fatture riferite a prestazioni rese a favore di cittadini residenti in Regione Emilia Romagna non può in nessun caso addebitare oneri a carico dell'Azienda USL.

ART. 10 (INADEMPIENZE E SANZIONI)

Qualora l'Azienda USL riscontrasse che il servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi o reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo.

Dopo la seconda diffida l'Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.

ART. 11 (INCOMPATIBILITÀ)

Il Centro, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 4, comma 7 della l. 412/1991, nonché della successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall'art. 1 della l. 662/1996, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personale, medico e non, in posizione di incompatibilità.

Il principio di incompatibilità deve intendersi riferito all'attività professionale sanitaria e non, a qualsiasi titolo espletata presso la struttura accreditata da personale dipendente dal SSN, personale convenzionato e personale universitario integrato, ivi compresa l'attività libero-professionale nei confronti di pazienti paganti in proprio.

Il Centro si impegna pertanto a fornire, in sede di sottoscrizione del presente contratto, e successivamente secondo la periodicità e le modalità definite dall'Azienda USL, l'elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvalgono.

L'elenco deve essere trasmesso al Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP) dell'Azienda USL di Bologna semestralmente, entro il 30 luglio per la situazione al 30/06 dell'anno in corso e entro il 31 gennaio per la situazione al 31/12 dell'anno precedente.

Il Centro è, comunque, tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire.

ART. 12 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679)

In merito all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.Lgs. 196/03 (di seguito "Codice") le parti si danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento è l'Azienda USL (di seguito Azienda).

L'Azienda USL di Bologna in qualità di Titolare del trattamento nomina, mediante sottoscrizione del presente atto, il Centro AXIA quale Responsabile del trattamento allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente contratto (ALLEGATO 5 "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO").

Il Responsabile del trattamento è tenuto:

1. ad adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;

2. ad adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
3. ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
4. ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

In particolare, è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegate al presente contratto e da considerare parte integrante dello stesso (ALLEGATO 6 "ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"), oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile del trattamento con la sottoscrizione del presente atto s'impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni di cui alle procedure approvate dall'Azienda USL di Bologna e rinvenibili al link: <https://www.ausl.bologna.it>

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto del Titolare del trattamento.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente contratto, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente contratto.

ART. 13 (ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE)

Il Centro, ai sensi di quanto previsto nell'art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", garantisce di non avere nella propria dotazione organica né assumere personale cessato dal rapporto di pubblico impiego, fino ai tre anni successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia, in qualità di dipendente dell'Azienda Sanitaria, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima di cui fosse destinatario il Centro.

Il personale con queste caratteristiche non può svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Azienda USL, in adempimento della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013 s.m.i., dichiara di aver adottato con Delibera n. 31 del 31.01.2022 il Piano triennale per la prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 e con delibera n. 166 del 29.05.2018, il Codice di Comportamento Aziendale di cui al DPR. 62/2013

Tali atti risultano regolarmente pubblicati sul sito internet aziendale all'indirizzo:

<http://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>

L'Azienda USL si impegna a rispettarne regole e principi in essi contenuti, dandone piena attuazione.

Parimenti il Centro dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in essi contenuti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il Centro ha sottoscritto in data 07/02/2022 il patto di integrità adottato dalla Azienda USL di Bologna impegnandosi a rispettarlo.

La mancata sottoscrizione del medesimo impedisce la stipula del contratto locale e la violazione del patto di integrità comporta la risoluzione del contratto.

Il presente Contratto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) del d.lgs. 14/3/2013 N. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

ART. 14

(ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE SOTTOSCRITTA TRA LA PREFETTURA DI BOLOGNA, L'AZIENDA USL DI BOLOGNA, L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI, L'IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA E L'AZIENDA USL DI IMOLA)

Ai sensi e agli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, le Strutture dichiarano di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e a tutela esclusiva della legalità nel settore dei pubblici appalti.

Il Patto di Integrità, che il Centro ha sottoscritto, costituirà parte integrante e ispiratrice in tema di principi di qualsiasi ulteriore contratto sottoscritto, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.lgs. 502/1992, tra Azienda USL di Bologna ed il Centro.

Tuttavia i contratti previsti dal citato articolo - quali il presente - sebbene non assimilabili a contratti di appalto per opere pubbliche o pubbliche forniture costituenti materia e oggetto dei Patti di cui sopra, contengono obblighi e dichiarazioni ispirate alle misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'intesa per la Legalità sottoscritta con la Prefettura di Bologna.

Pertanto le dichiarazioni e gli obblighi ivi previsti e ispirati al Patto di cui sopra, sono da interpretarsi e circoscriversi quali punti di riferimento non al profilo giuridico-normativo collegato alla disciplina degli appalti e delle opere pubbliche, ma a quello dei contratti pubblici per l'esercizio in concessione di un pubblico servizio in ambito sanitario.

ART. 14.1

(OBBLIGO DI DENUNCIA)

Il Centro si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti degli organi societari o dei rispettivi familiari di cui siano venuti a conoscenza i propri organi direttivi o apicali (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

ART. 14.2

(OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ALLA PREFETTURA)

Il Centro si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 14.1 e ciò la fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

ART. 14.3

(EFFETTI DELLE INFORMAZIONI INTERDITTIVE PRECEDENTI E SUCCESSIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO)

Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed all'art. 91, comma 6, del D.lgs. 159/2011, il Centro non può stipulare con l'Azienda USL contratti di fornitura di prestazioni sanitarie.

Qualora la sussistenza di cause di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed all'art. 91, comma 6, del D.lgs. 159/2011, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, l'Azienda USL notifica a mezzo PEC al Centro la richiesta di sospendere immediatamente dalle funzioni le persone coinvolte.

Trascorsi 30 giorni senza che il Centro sospenda l'imprenditore o il componente della compagine sociale, l'Azienda USL può recedere dal contratto fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 14.4

(OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI TENTATIVI DI CONCUSSIONE)

Il Centro si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi societari o dei dirigenti di impresa e questi ne siano a conoscenza.

ART. 14.5

(MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, SOSTEGNO E MONITORAGGIO NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE)

Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda nei confronti dell'imprenditore o dei componenti dell'organo societario in caso di una pluralità di componenti inferiori a 5 o dei dirigenti dell'impresa per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., l'Azienda USL notifica a mezzo PEC al Centro la richiesta di sospendere immediatamente dalle funzioni le persone coinvolte.

Trascorsi 30 giorni senza che il Centro sospenda l'imprenditore o il componente dell'organo societario imputato per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., l'Azienda USL notifica il Presidente dell'ANAC il quale, ai sensi e agli effetti dell'art. 32, c. 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, ne informa il procuratore della Repubblica e propone al Prefetto competente, alternativamente: a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione; b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione.

ART. 15

(POLIZZA ASSICURATIVA)

Il Centro si obbliga a stipulare una adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività, in ossequio ai principi previsti dalla L. 24/2017 (c.d. "Legge Gelli") in materia, con rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL in relazione a qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione del presente contratto.

ART. 16
(DIVIETO DI CD. "DUMPING CONTRATTUALE" E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)

Il Centro si impegna a non porre in essere condotte riconducibili a forme di cd. "dumping contrattuale" e ad applicare, in assenza di una specifica normativa di riferimento, i principi previsti dall'art. 30, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La violazione di detto impegno, da parte del Centro, comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legitimerà l'AUSL BO a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni ad essa eventualmente causati.

ART. 17
(DURATA)

Il presente contratto avrà validità dal 01/01/2023 fino al 31/12/2025, salvo interventi legislativi o regolamentari, a livello nazionale e/o regionale, che, qualora non diversamente previsto, ne impongano la sua modifica o risoluzione.

La validità del contratto è subordinata al mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi per tutto il periodo sopra indicato.

Nel caso di pubblicazione da parte della Regione Emilia Romagna di un avviso di selezione in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992, si conviene che il contratto conserverà efficacia per tutta la durata della procedura di selezione, nonché per il tempo strettamente necessario alla stipula dell'eventuale nuovo contratto locale laddove la risoluzione del presente contratto e una nuova stipula sia imposta dalle disposizioni regionali adottate in attuazione dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 e dall'esito di tale avviso.

ART. 18
(CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

Per ogni controversia giudiziale relativa al presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

ART. 19
(NORME FINALI)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa espresso rinvio alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il presente Contratto potrà essere concordemente ridefinito in ogni parte a seguito di interventi legislativi o regolamentari, a livello nazionale e/o regionale, che, qualora non diversamente previsto, ne impongano la sua modifica o risoluzione.

Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni.

Le eventuali spese e tasse inerenti al presente contratto, da registrarsi in caso d'uso, saranno a carico del Centro.

Ai sensi del d.lgs. 33/2013 si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale
Azienda USL di Bologna
Dr. Paolo Bordon

Il Legale rappresentante
Centro di Riabilitazione AXIA
Paolino Erika

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005

ART. 20
(ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE)

Il Centro dichiara di conoscere e di accettare espressamente le clausole del contratto: 14 (adempimenti ai sensi dell'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta tra la Prefettura di Bologna, l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'IRCCS Istituto Ortopedico

Rizzoli di Bologna e l'Azienda USL di Imola); 14.1 (obbligo di denuncia); 14.2 (obbligo di segnalazione alla prefettura); 14.3 (effetti delle informazioni interdittive precedenti e successive alla stipula del contratto); 14.4 (obbligo di comunicazione dei tentativi di concussione); 14.5 (misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio nell'ambito della prevenzione della corruzione); art. 15 (polizza assicurativa).


Il Direttore Generale
Azienda USL di Bologna
Dr. Paolo Bordon

Il Legale rappresentante
Centro di Riabilitazione AXIA
Paolino Erika

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005

ALLEGATI:

- 1. ALLEGATO 1: DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**
- 2. ALLEGATO 2: ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**




ALLEGATO 1

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

(Ambito del trattamento - art. 28, paragrafo 3, GDPR a cura del Titolare del trattamento)

Categorie di interessati
• persone fisiche
Tipo di dati personali oggetto di trattamento
• categorie particolari di dati personali
Oggetto, natura e finalità del trattamento
• si rinvia all'oggetto del contratto tra Azienda USL di Bologna e Centro di Riabilitazione AXIA



ALLEGATO 2

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'accordo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle seguenti istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Misure di sicurezza (art. 32 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente accordo, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare del trattamento nel garantire il rispetto della medesima.

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il Responsabile del trattamento applica le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:

- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile del trattamento è tenuto a implementare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, trasmettendo tempestivamente al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito adottate.

Il Responsabile del trattamento assicura l'utilizzo di strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default).

Valutazione di impatto (art. 35 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso, assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 35 e 36 del GDPR.

Nello specifico:

- fornisce tutte le informazioni e tutti gli elementi utili al Titolare del trattamento per la effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché dell'eventuale consultazione preventiva alla Autorità Garante;
- assicurare la massima cooperazione e assistenza per dare effettività alle azioni di mitigazione eventualmente previste dal Titolare del trattamento per affrontare possibili rischi identificati a seguito degli esiti della valutazione di impatto effettuata sui trattamenti di dati personali cui il Responsabile del trattamento concorre.

Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30.2 nel quale identifica e censisce i trattamenti di dati personali svolti per conto del Titolare del trattamento, le

banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

Tale registro, da esibire, in caso di ispezione della Autorità Garante, deve contenere:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce e, ove applicabile, del Data Protection Officer (DPO);
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, compresa l'identificazione del paese terzo e la relativa documentazione di garanzia;
- la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati.

Data Breach (art. 33 GDPR)

Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario al Titolare del trattamento ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Nella misura in cui la violazione dei dati personali sia causata da una violazione del Responsabile del trattamento o dei suoi Sub-responsabili delle disposizioni del presente atto di nomina, dell'accordo o delle Leggi sulla protezione dei dati applicabili, tenendo conto della natura della violazione dei dati personali e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, il Responsabile del trattamento, su istruzione di Titolare del trattamento, opererà tutti gli sforzi necessari per identificare e porre rimedio alla causa della violazione dei dati personali, per mitigare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte e per assistere ulteriormente il Titolare del trattamento con ogni ragionevole richiesta nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati relative alle violazioni dei dati personali.

Si rinvia all'**ALLEGATO 2** per quanto di competenza.

Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare del trattamento.

Soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni di trattamento dei dati personali – Designazione

Il Responsabile del trattamento:

- provvede ad individuare le persone fisiche da nominare autorizzati al trattamento, attribuendo loro specifici compiti e funzioni e fornendo loro adeguate istruzioni scritte circa le modalità del trattamento dei dati;
- assicura competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- assicura che gli autorizzati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica consegnando al Titolare del trattamento, per il tramite dei Referenti privacy aziendali di riferimento, le evidenze di tale formazione;
- vigila sull'operato degli autorizzati, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione con il Responsabile del trattamento. In ogni caso, il Responsabile del trattamento è ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali da parte degli autorizzati.

Amministratori di sistema

Il Responsabile del trattamento, per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il servizio oggetto del accordo dai propri incaricati con mansioni di "amministratore di sistema", è tenuto altresì al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili. Il Responsabile del trattamento, in particolare, si impegna a:

- designare quali amministratori di sistema le figure professionali da individuare e dedicare alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate ed individuate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite, unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire

- idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- fornire il suddetto elenco al Titolare del trattamento, e comunicare ogni eventuale aggiornamento allo stesso;
 - verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare del trattamento, circa le risultanze di tale verifica;
 - mantenere i file di log previsti in conformità alle disposizioni contenute provvedimento dell'Autorità Garante sopra richiamato.

Sub-responsabile del trattamento

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento e **previa autorizzazione scritta specifica da richiedere a quest'ultimo**, il Responsabile del trattamento può ricorrere ad altro responsabile (c.d. Sub-responsabile del trattamento). In questi casi il Responsabile del trattamento si obbliga ad imporre per iscritto al Sub-responsabile del trattamento, mediante atto giuridico vincolante, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui lo stesso è soggetto, in particolare rispetto agli obblighi in materia di sicurezza. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un Sub-responsabile stabilito in un Paese extra-UE, sarà suo onere adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

Il Titolare del trattamento può chiedere al Responsabile del trattamento:

- il rilascio di copia degli accordi stipulati tra Responsabile e Sub-responsabile del trattamento (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso);
- l'esperimento di audit nei confronti dei propri Sub-responsabili del trattamento;
- conferma che gli audit sono stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile del trattamento si impegna espressamente ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di eventuali Sub-responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ai Sub-responsabili del trattamento nei cui confronti il Titolare del trattamento abbia manifestato la sua opposizione.

Qualora il Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'inadempimento degli obblighi del Sub-responsabile del trattamento. In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti del Titolare del trattamento per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-responsabile del trattamento o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto

Data Protection Officer (DPO)

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome e i dati di contatto del proprio Data Protection Officer (DPO), ove designato all'indirizzo: privacy@ausl.bologna.it

Tale comunicazione deve contenere il nome del Responsabile del trattamento, l'accordo di riferimento.

Il Titolare del trattamento comunica con la presente i riferimenti del proprio DPO:

Dr.ssa Federica Filippini

c/o IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna

Email dpo@aosp.bo.it

pec dpo@pec.aosp.bo.it

Attività di audit da parte del Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, compresi gli audit, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile del trattamento riconosce al Titolare del trattamento, e dai terzi incaricati ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. h) GDPR, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare del trattamento si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Tale attività può essere svolta dal Titolare

del trattamento nei confronti del Sub-responsabile del trattamento o delegata dal Titolare stesso al Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui all'esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi (ad es. la mancata informazione e formazione da parte del Responsabile al trattamento dei dati nei confronti dei propri soggetti autorizzati, la rilevazione di violazione a livello applicativo del sistema fornito) commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, Il Titolare del trattamento ha facoltà di applicare una penale nelle modalità e nei termini stabiliti del accordo. Il rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento comporta la risoluzione del contratto.

Trasferimento e trattamento di dati personali fuori dall'Unione Europea

Il Titolare del trattamento non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea, salvo casi eccezionali legati alla tipologia contrattuale, per i quali la specifica autorizzazione da richiedere al Titolare del trattamento è sottoposta alla valutazione del DPO.

Conservazione o cancellazione dei dati e loro restituzione

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile del trattamento o del rapporto sottostante, il Responsabile del trattamento a discrezione del Titolare del trattamento sarà tenuto a:

- restituire al Titolare del trattamento i dati personali oggetti del trattamento
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile del trattamento provvederà a rilasciare al Titolare del trattamento apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile del trattamento non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

Ulteriori eventuali obblighi, se applicabili in base alla tipologia contrattuale in essere

Il Responsabile del trattamento:

- provvede al rilascio dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, qualora il trattamento dei dati oggetto dell'accordo comporti la raccolta di dati personali per conto del Titolare del trattamento da parte del Responsabile del trattamento;
- collabora con il Titolare del trattamento per fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie e/o i documenti utili al fine di soddisfare l'obbligo in capo a quest'ultimo di dare seguito alle richieste degli interessati di cui al Capo III del GDPR (ad es.: esercizio dei diritti di accesso, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento dei dati);
- collabora con il Data Protection Officer (DPO) del Titolare del trattamento, provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;
- provvede ad informare immediatamente il Titolare del trattamento di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria;
- coadiuva, se richiesto dal Titolare del trattamento lo stesso nella difesa in caso di procedimenti dinanzi alle suddette Autorità che riguardino il trattamento dei dati oggetto del contratto. A tal fine il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza al Titolare del trattamento per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

Responsabilità e manleve

Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare del trattamento da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente accordo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, il Titolare del trattamento del reclamo ricevuto;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Titolare del trattamento;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Titolare del trattamento;
- fornisce al Titolare del trattamento tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del trattamento contatterà tempestivamente il Titolare del trattamento attendendo specifiche istruzioni sulle azioni da intraprendere.

Allegati n. 2

ALLEGATO 1: DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

ALLEGATO 2: ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI